



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 14/11/2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

SEDUTA N. 10 DEL 09-10-2020

Oggetto: Proposta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del Decreto legislativo n.267/2000.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre alle ore 8:30 e segg., presso la sede del Comune di Pachino (SR), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 14/11/2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

Componenti	Presente	Assente
Dott. ssa Carmela Petrolo Presidente	X	
Dott. Salvatore Sardo Componente	X	
Dott. Angelo Scandura Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/08/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pachino (SR);
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2019 è stata nominata, su proposta del Ministro dell'Interno, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pachino (SR), per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 05/12/2019 il suddetto decreto è stato formalmente notificato sia ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione che al Comune di Pachino;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, l'Organo Straordinario di Liquidazione deve insediarsi entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina;
- in data 6 dicembre 2019 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune (giusto verbale n. 1 in pari data);

Considerato che

- A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 /2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo

ventennale e, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per realizzare il risanamento dell'Ente devono essere reperite dall'Ente locale;

- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione in particolare, con:
 - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello della dichiarazione di dissesto;
 - la contrazione di un mutuo, con oneri a carico del bilancio comunale destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente, ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati e risalenti alla data di entrata in vigore della sopra citata legge costituzionale;
 - il riaccertamento, in via straordinaria dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di liquidazione;
 - i ratei dei mutui disponibili;
 - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di liquidazione non prescritte;
 - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

Preso atto che:

- è facoltà dell'Ente ricorrere ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all'Organo Straordinario di liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il quaranta ed il sessanta per cento del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione da effettuarsi tassativamente entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, ad eccezione dei debiti relativi alle retribuzioni ed alle competenze accessorie relative a prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;
- ricorrendo alla procedura semplificata l'Ente avrà la possibilità di incrementare la massa attiva attraverso il ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 113/2016;

Dato atto che in data 6 febbraio 2020 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;

Valutato che alla data odierna risultano pervenute al protocollo dell'Ente n.367 istanze di insinuazione alla massa passiva per valore complessivo presunto di 23.000.000 di euro, oltre eventuali ulteriori debiti di ufficio che saranno comunicati dall'Ente;

Dato atto che è in corso la fase istruttoria necessaria a definire, nel più breve tempo possibile, il reale complessivo valore della massa passiva, alla quale seguirà la conseguente fase di liquidazione, nei tempi previsti dall'articolo 254 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto dover proporre alla Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'articolo 258 del D.Lgs. n.267/2000, affinché possa decidere se aderirvi entro trenta giorni, ed in caso positivo, s'impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere;

Atteso che è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, consente al creditore di ottenere immediata liquidità e dall'altra solleva l'Ente dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che dopo il rendiconto finale, i creditori, qualora non vi abbiano espressamente rinunciato, potrebbero richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

Rilevato che, anche la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali, di cui alla delibera n. 14 del 2009, ha rilevato che *".... la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà è stata la procedura semplificata ex art. 258*

TUEL È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'Ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”;

Visto il D. Lgs. 18. 8. 2000, n.267;

con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

Per le superiori motivazioni:

- 1) di richiedere alla Commissione Straordinaria, se intenda mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, aderire alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall'articolo 258 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata, ed in caso di adesione, assumere espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione le risorse finanziarie necessarie;
- 2) di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena sarà ultimata la rilevazione dei debiti, compresi quelli di ufficio, tutt'ora in corso;
- 3) di trasmettere, a cura dell'Ufficio Segreteria del Comune di Pachino, il presente provvedimento alla Commissione Straordinaria, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio finanziario ed al Collegio dei revisori dei conti e di accusarne relativa ricevuta da parte della Commissione Straordinaria;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi di legge;
- 5) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, a norma di legge, a cura dell'Ufficio Segreteria del Comune di Pachino:
 - sull'Albo pretorio on-line del Comune di Pachino;
 - nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di Pachino dedicata a tutti gli atti ed avvisi dell'Organo Straordinario di liquidazione.

Letto, approvato e sottoscritto

**La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Petrolo – Sardo - Scandura**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Dott.ssa Carmela Petrolo

Dott. Salvatore Sardo

Dott. Angelo Scandura

N. repertorio registro pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
Della suddetta deliberazione viene iniziata la pubblicazione il _____ per 15
Giorni consecutivi.
Data, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
_____ al _____ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna
richiesta di controllo è pervenuta.

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE
